



**CITTA' DI ROVATO**  
(PROVINCIA DI BRESCIA)

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**N. 148**

**OGGETTO:** *Approvazione dello schema di convenzione tra il Comune di Rovato e l'Asilo Infantile di Duomo per la gestione del servizio di asilo nido e dello schema di convenzione tra il Comune di Rovato e la Fondazione Scuola Materna e Asilo Nido "Rovato Centro" per la gestione del servizio di asilo nido. Anno Scolastico 2024/2025.*

*L'anno duemilaventiquattro addi ventidue del mese di luglio alle ore 10:40 e a seguire nella Sala delle adunanze.*

*Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.*

*All'appello risultano:*

			<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
1.	<i>Belotti Tiziano Alessandro</i>	<i>Sindaco</i>	X	
2.	<i>Agnelli Simone Giovanni</i>	<i>Vice Sindaco</i>	X	
3.	<i>Belleri Elena</i>	<i>Assessore</i>	X	
4.	<i>Bergo Valentina</i>	<i>Assessore</i>	X	
5.	<i>Bosio Pier Italo</i>	<i>Assessore</i>	X	
6.	<i>Dotti Daniela</i>	<i>Assessore</i>	X	
<b>TOTALE</b>			<b>6</b>	<b>0</b>

*Partecipa all'adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Vice Segretario Comunale: dr. Giacomo Piva.*

*Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Tiziano Alessandro Belotti, nella qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.*

## La Giunta Comunale

### Vista:

- la L. 8 novembre 2000, n. 328: "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- la L.R. 12 marzo 2008, n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario";

### Premesso che:

- il Comune di Rovato ritiene di fondamentale importanza garantire nel territorio comunale un adeguato numero di servizi educativi per la prima infanzia (asili nido e altri servizi integrativi e sperimentali), in quanto tali servizi assolvono a funzioni sia di promozione delle potenzialità di autonomia, creatività e apprendimento, sia di cura educativa e accoglienza dei bambini, per le esigenze delle famiglie impegnate in attività lavorative;
- nel territorio comunale funzionano strutture sociali destinate ad asili nido che accolgono bambini la cui gestione rispetta i requisiti previsti dalla legislazione regionale vigente in materia, gestiti da enti privati;
- il servizio di asilo nido è una unità d'offerta sociale per la prima infanzia di interesse pubblico che ha lo scopo di favorire, integrando l'opera della famiglia, l'equilibrato sviluppo fisico e psichico del bambino e della sua socializzazione;

Considerato che sul territorio comunale esistono i due seguenti servizi di asilo nido autorizzati e gestiti dagli Enti:

- Fondazione Scuola Materna e Asilo Nido "Rovato Centro";
- Asilo Infantile di Duomo;

### Richiamato:

- quanto contenuto nel Regolamento per la realizzazione degli interventi e l'erogazione di servizi e prestazioni in campo sociale, approvato con deliberazione consiliare n. 8 del 23.01.2006 e successive modifiche ed integrazioni, in merito ai servizi dell'area famiglia e minori, tra cui il servizio asili nidi convenzionati;
- quanto contenuto nel Regolamento comunale per l'ammissione ai servizi di asilo nido convenzionati con il Comune, approvato con deliberazione di C.C. n. 16 del 22.04.2024;

Preso atto che le convenzioni in essere sia con la Fondazione Scuola Materna e Asilo Nido "Rovato Centro" e con l'Asilo Infantile di Duomo sono scadute;

Ritenuto opportuno mantenere il servizio sul territorio garantendo le condizioni e i parametri qualitativi già in essere stipulando con i due Enti sopra citati due nuove convenzioni;

Acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile rispettivamente da parte del Responsabile del settore Pubblica Assistenza Andreis Annalisa e del Responsabile del settore Ragioneria ed Economato dr.ssa Milena Brescianini, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione;

Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi dell'art. 6 e seguenti del vigente Regolamento comunale sui controlli interni e dell'art. 147-bis del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile;

Con voti unanimi, favorevoli e palesi;

## d e l i b e r a

- 1) di approvare i due nuovi schemi di convenzione, allegati al presente atto amministrativo di cui sono parte integrante e sostanziale, di seguito indicati:
  - schema di convenzione tra il Comune di Rovato e l'Asilo Infantile di Duomo per la gestione del servizio di asilo nido;
  - schema di convenzione tra il Comune di Rovato e la Fondazione Scuola Materna e Asilo Nido "Rovato Centro" per la gestione del servizio di asilo nido;
- 2) di precisare che entrambe le convenzioni scadono al termine dell'anno scolastico 2024/2025 (31.07.2025);
- 3) di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione delle convenzioni;

- 4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, previa unanime, separata e favorevole votazione palese, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, per consentire in tempi brevi gli adempimenti di competenza;
- 5) di comunicare la presente deliberazione, contestualmente all'affissione all'albo, ai Signori Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267.

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 148 DEL 22/07/2024**

---

**OGGETTO:** *Approvazione dello schema di convenzione tra il Comune di Rovato e l'Asilo Infantile di Duomo per la gestione del servizio di asilo nido e dello schema di convenzione tra il Comune di Rovato e la Fondazione Scuola Materna e Asilo Nido "Rovato Centro" per la gestione del servizio di asilo nido. Anno Scolastico 2024/2025.*

*Letto, confermato e sottoscritto,*

**IL PRESIDENTE**  
*Tiziano Alessandro Belotti*  
*(firmato digitalmente)*

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE**  
*dr. Giacomo Piva*  
*(firmato digitalmente)*

---

*Copia della presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e contestualmente comunicata ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.*

*La suesposta deliberazione diverrà esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.*



**CITTA' DI ROVATO**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**  
**ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267**

*relativo alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente per oggetto: **Approvazione dello schema di convenzione tra il Comune di Rovato e l'Asilo Infantile di Duomo per la gestione del servizio di asilo nido e dello schema di convenzione tra il Comune di Rovato e la Fondazione Scuola Materna e Asilo Nido "Rovato Centro" per la gestione del servizio di asilo nido. Anno Scolastico 2024/2025.***

**Favorevole**

Data 18/07/2024

Il Dirigente/Funziionario delegato

**ANDREIS ANNALISA**  
(Firmato digitalmente)



**CITTA' DI ROVATO**

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**  
**ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267**

*relativo alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente per oggetto: **Approvazione dello schema di convenzione tra il Comune di Rovato e l'Asilo Infantile di Duomo per la gestione del servizio di asilo nido e dello schema di convenzione tra il Comune di Rovato e la Fondazione Scuola Materna e Asilo Nido "Rovato Centro" per la gestione del servizio di asilo nido. Anno Scolastico 2024/2025.***

**Favorevole**

Data 18/07/2024

Il Dirigente/Funziionario delegato  
**BRESCIANINI MILENA**  
(Firmato digitalmente)

**SCHEMA DI  
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ROVATO  
E  
ASILO INFANTILE DI DUOMO  
PER LA GESTIONE  
DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO  
ANNO SCOLASTICO 2024/2025**

**PREMESSO:**

- che il servizio di Asilo Nido è una unità d'offerta sociale per la prima infanzia di interesse pubblico che ha lo scopo di favorire, integrando l'opera della famiglia, l'equilibrato sviluppo fisico e psichico del bambino e della sua socializzazione;
- che sul territorio comunale i servizi esistenti e rivolti ai bambini al di sotto dei tre anni sono insufficienti e, quindi, non sono in grado di soddisfare le reali richieste e coprire le effettive necessità;
- che gli asili nido, aggregati a scuole materne, a parità di parametri qualitativi, possono in parte colmare le carenze evidenziate mediante convenzionamento dei servizi;

**VISTA:**

- la L. 8 novembre del 2000, n. 328: “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, che all'art. 8 assegna alle Regioni il compito di definire i requisiti minimi autorizzativi dei servizi e delle strutture;
- la L.r. 12 marzo 2008, N. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario”;

Considerato che al fine di razionalizzare l'intervento dell'Amministrazione Comunale sia sotto l'aspetto gestionale del servizio sia sotto l'aspetto economico nella compartecipazione al costo dello stesso, si reputa opportuno redigere una convenzione che regoli i rapporti con l'Ente Gestore erogante;

**RICHIAMATO**

- quanto contenuto nel Regolamento per la realizzazione degli interventi e l'erogazione di servizi e prestazioni in campo sociale, approvato nella seduta consiliare del 23.01.2006 n° 8 e successive modifiche ed integrazioni, in merito ai servizi dell'area famiglia e minori, tra cui il servizio asili nidi convenzionati;
- quanto contenuto nel regolamento comunale per l'ammissione ai servizi di asilo nido convenzionati con il Comune, approvato con delibera di C.C. n. 16 del 22.04.2024;

**TUTTO CIO' PREMESSO:**

- il Comune di Rovato (individuato come Comune) e rappresentato dal Sindaco pro tempore

E

- e l'Ente Gestore Asilo Infantile di Duomo (individuato come Ente gestore) e rappresentato dal Presidente \_\_\_\_\_

**STIPULANO LA SEGUENTE CONVENZIONE:**

Art. 1 – Disposizioni generali

Le strutture di tipo diurno per la prima infanzia afferenti alla rete regionale dei servizi socio assistenziali devono possedere, in relazione alle tipologie previste, (nidi – micro nidi – centri prima infanzia – nidi

famiglia) i requisiti organizzativi generali - i requisiti strutturali di autorizzazione al funzionamento come stabilito dalla d.g.r. n. VII/20588 dell'11 febbraio 2005 e successive modifiche ed integrazioni;

#### Art. 2 – Oggetto del convenzionamento

L'espletamento del servizio di Asilo nido da parte dell'Ente Gestore Asilo Infantile di Duomo, che dovrà possedere i seguenti requisiti:

##### a) organizzativi generali:

- Rapporti con l'utenza: carta dei servizi in cui siano illustrati i servizi offerti, gli orari di apertura, le modalità di accesso, le prestazioni erogate, l'ammontare della retta;
- gestione dell'emergenza: documento che attesti le modalità attuate dalla struttura per le manovre rapide in caso di evacuazione dei locali;
- Manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile e delle pertinenze: piano delle manutenzioni e delle revisioni e registro con descrizione degli interventi e data dell'esecuzione;
- Organizzazione degli spazi: suddivisione in moduli funzionali che consentano l'organizzazione delle diverse attività educative per gruppi di massimo 15 bambini;
- Gestione dei servizi generali: piano gestionale e delle risorse destinate all'assolvimento delle funzioni di pulizia degli ambienti e preparazione/distribuzione dei pasti, secondo gli standard gestionali previsti.

##### b) requisiti gestionali:

- Ricettività: la capacità ricettiva del nido è di n.20 posti, che può essere incrementata del 20% massimo (fino ad un massimo di 24 posti);
- Personale: un coordinatore con titolo previsto dalla normativa vigente – 1 operatore socio educativo ogni 8 posti di capacità ricettiva – 1 cuoco (qualora i pasti vengano confezionati direttamente) – 1 addetto ai servizi ogni trenta posti di capacità ricettiva per la pulizia degli ambienti ed eventuale aiuto in cucina;
- Compresenza: Oltre al rispetto degli standard sopra indicati, è obbligatoria la compresenza di 2 operatori durante tutto l'orario di apertura del servizio.

##### c) strutturali: garantire il possesso dei requisiti previsti da normativa vigente.

d) Il servizio è rivolto prioritariamente, ai residenti sul territorio rovatese ed è aperto a tutti i bambini compresi nella fascia di età al di sotto dei tre anni (12 mesi – 36 mesi);

e) Eventuali menomazioni psico-fisiche non possono costituire cause di esclusione dai servizi. Nel pieno rispetto del diritto della persona disabile di usufruire di tutti quei servizi rivolti alla comunità, l'Ente Gestore avrà cura di accogliere minori con problemi inerenti l'area dell'handicap garantendo agli stessi la permanenza nell'ambiente nonché garantire la fruizione del servizio.

In tal caso l'Amministrazione Comunale, previa presentazione di idonea documentazione, relativamente all'assistenza dell'autonomia personale (certificato di individuazione dell'alunno in situazione di handicap ai fini dell'esercizio del diritto all'integrazione scolastica art. 3 1° comma L.104/92 e D.P.R. 24/02/1994), provvederà a incaricare l'assistente ad personam, se richiesto, ed a farsi carico del relativo costo.

#### Art. 3 – Locali per attività

a) L'Ente gestore deve porre a disposizione locali idonei allo scopo con tutti i requisiti igienici e di idoneità rispondenti alle esigenze e necessità del servizio, completi di arredi ed attrezzature che possano permettere lo svolgimento delle attività educative-ricreative-didattiche.

b) Il tutto deve essere conforme agli standard previsti dalle vigenti normative.

c) Per l'esercizio dell'attività l'Ente Gestore deve essere in possesso dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata dal Comune, quale organo competente.

#### Art. 4 – Numero dei posti convenzionati con il Comune di Rovato

a) L'Ente gestore mette a disposizione del Comune la possibilità dell'utilizzo di n. 20 posti di nido, per bambini di età compresa tra i 12 e i 36 mesi. Entro il 31 agosto di ogni anno L'Ente comunica al Comune

la disponibilità di incrementare i posti fino al 20% massimo (fino ad un massimo di 24 posti), qualora non vengono utilizzati da altre realtà convenzionate con l'Ente.

b) Le convenzioni con altre realtà per i tre posti nido devono prevedere l'obbligo di applicare il costo pieno del servizio stabilito annualmente in accordo con il Comune.

b) L'ammissione al servizio è disposta dall'Ufficio Pubblica Assistenza del Comune, sulla base di graduatorie formate ai sensi di quanto disposto dal successivo art. 7. L'ammissione è comunicata all'Ente Gestore.

#### Art. 5 - Rapporto numerico educatore - bambino

a) L'Ente Gestore garantisce la presenza di personale stabile secondo i rapporti fissati dalla vigente normativa.

b) In particolare nel calcolo del rapporto di un educatore ogni otto bambini, devono essere conteggiati tutti i bambini.

c) Detto rapporto deve essere mantenuto e garantito anche in caso di assenza del personale in ruolo.

#### Art. 6 – Attività educativa e personale

a) L'ente ha piena autonomia educativa e libertà di realizzare i propri progetti educativi e didattici. I progetti educativi devono essere tali da non creare distinzioni di appartenenza religiosa, sociale, economica, di credenza politica e ideologica.

b) Il personale educativo deve essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalle disposizioni di legge e ad esso viene riconosciuta l'autonomia educativa nel rispetto dello statuto dell'Ente gestore.

c) Il personale ausiliario deve avere i necessari requisiti sanitari.

d) L'Ente ha l'autonomo potere di instaurare con il personale un rapporto di impiego con trattamento economico consequenziale alla qualifica professionale codificata nel CCNL previsto in tale comparto, avendo come unico impegno quello di mantenere il personale docente e ausiliario necessario allo svolgimento del servizio, nel pieno rispetto dei requisiti di standard gestionali richiesti dalla normativa vigente.

#### Art. 7 – Iscrizioni

a) La domanda di ammissione, redatta su apposito modello con indicazione dell'asilo nido scelto, viene presentata all'ufficio Pubblica Assistenza del Comune il quale ha il compito di redigere una graduatoria e una lista d'attesa, secondo quanto previsto dall'apposito regolamento comunale, approvato con delibera del C.C. n. 16 del 22.04.2024;

b) Nel suddetto regolamento sono stabiliti i criteri di ammissione al servizio, i criteri per l'attribuzione dei punteggi e delle precedenzae per la formazione delle graduatorie, i termini e le modalità di presentazione delle domande di iscrizione, i criteri per la determinazione delle rette di frequenza.

c) Il Comune di Rovato non interviene nella contribuzione sul costo del servizio per i bambini non residenti. L'ente potrà coprire i costi tramite contribuzioni dei Comuni di residenza diversi da Rovato e l'imposizione di rette alle famiglie tali da remunerare completamente il servizio.

#### Art. 8 – Funzionamento: orario e calendario

a) L'Ente gestore deve garantire un'apertura minima annuale di 47 settimane. Il calendario di apertura è conforme a quello in atto nella scuola materna cui il servizio è aggregato, salvo comunque l'inizio anticipato al 1° settembre e la chiusura posticipata al 31 luglio.

b) Il servizio viene garantito per cinque giorni alla settimana (dal lunedì al venerdì) e per 11 mesi all'anno.

c) Sono esclusi i giorni di sabato, le domeniche e le festività infrasettimanali, il mese di agosto. Le vacanze natalizie e pasquali sono stabilite in conformità al calendario delle scuole materne.

d) L'Ente gestore deve garantire 9 ore continuative giornaliere.

L'orario del servizio è fissato come segue:

1-tempo ridotto: dalle ore 7.30 alle ore 13.30

- 2-tempo ridotto dalle ore 8.30 alle ore 14.30
- 3-tempo ridotto: dalle 13.00 alle 18.00
- 4-tempo normale dalle ore 07.30 alle ore 16.00
- 5-tempo normale/ridotto dalle ore 9.00 alle ore 16.00
- 6-tempo prolungato/ridotto dalle ore 09.00 alle ore 18.00
- 7-tempo prolungato: dalle ore 7.30 alle ore 18.00;

e) All'inizio di ogni anno scolastico e per ogni nuovo inserimento, sono necessarie fasi di gradualità così definite:

- per la prima settimana una permanenza complessiva di 10 ore (escluso il pasto) in compagnia di un familiare, secondo quanto stabilito dall'Ente Gestore;
- per la seconda settimana una permanenza complessiva di 20 ore, secondo quanto stabilito dall'Ente Gestore;
- per la terza settimana è previsto l'inserimento ad orario a regime, comprensivo di pasti e momento del sonno.

Tale modalità di inserimento potrà subire delle variazioni in relazione alle reazioni del bambino inserito e alle esigenze della famiglia.

#### Art. 9 – Mensa

- a) L'Ente gestore cura direttamente la mensa, mediante un cuoco, ed assume le tabelle dietetiche qualitative e quantitative in uso presso la Scuola Materna aggregata, pur con gli opportuni adattamenti richiesti dall'età dei bambini.
- b) L'Ente gestore si impegna altresì ad osservare le disposizioni di autocontrollo in tema alimentare dettata dal D.Lgs. 155 del 26/05/97.

#### Art. 10 – Onere delle famiglie in conto retta e modalità di pagamento

- a) La retta a carico delle famiglie garantisce i servizi generali propri dell'Ente Gestore.
- b) In tali servizi rientrano sia il momento di affidamento per la custodia responsabile del bambino sia i momenti di socializzazione in un logico completamento del processo formativo con ampia libertà di scelta che è proprio della personalità infantile.
- c) E' altresì compreso il servizio mensa che verrà erogato secondo le norme sanitarie e dietetiche vigenti.
- d) L'onere a carico delle famiglie, quale compartecipazione al costo del servizio, sarà stabilito dal Comune e comunicato all'Ente Gestore, sulla base di quanto stabilito dal regolamento comunale in vigore.
- e) Per i non residenti la compartecipazione è indipendente dall'ISEE ed è stabilita nella quota pari al costo totale del servizio;
- f) La retta è versata direttamente dai genitori dell'utente all'Ente Gestore secondo i tempi e le procedure stabilite dall'Ente Gestore stesso.

#### Art. 11 – Costo del servizio ed erogazioni in conto gestione

- a) Il Comune interviene a scopo perequativo e assistenziale contribuendo al pagamento della retta dell'utente residente a Rovato.
- b) Ai fini di cui al comma 1, il Comune interviene erogando all'Ente gestore la differenza tra il costo di gestione per bambino e la retta mensile dovuta dall'utente stabilita dal Comune. A tal fine il Comune utilizza risorse proprie.
- c) Per costo di gestione si intende il costo pieno del servizio al netto della riduzione del 50% di una retta mensile per assenza malattia superiore a 20 gg consecutivi.
- d) Il costo del servizio è definito secondo la tipologia di frequenza del servizio.
- e) Il costo pieno del servizio viene deliberato annualmente dalla Giunta comunale in accordo con l'Ente Gestore. Con decorrenza dal 1° settembre di ogni anno al 31 luglio di quello successivo.

f) Il Comune potrà procedere, su richiesta motivata dell'ente gestore, per fare fronte a momentanee deficienze di cassa, a erogazioni anticipate, salvo conguaglio da effettuarsi comunque entro il 31 agosto per il periodo da gennaio e luglio dell'anno in corso, ed entro il 31 gennaio per il periodo dal mese di settembre al mese di dicembre dell'anno precedente.

#### Art. 12 – Straordinarietà

a) Per quanto riguarda le spese di carattere straordinario, l'Ente Gestore sulla base della pianificazione dei propri interventi potrà presentare al Comune richieste di contributi.

b) Il Comune potrà concedere tali contributi nel rispetto e secondo le procedure stabilite dallo specifico regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare in attuazione della L.241/90 e successive modifiche.

c) In ogni caso il contributo del Comune è rimesso ad autonoma decisione del Comune, su valutazioni inerenti l'urgenza e la rilevanza della spesa da finanziare, la ricaduta positiva sull'utenza del servizio asilo nido, e la disponibilità del bilancio del Comune.

d) Come previsto dal regolamento comunale citato al precedente comma 2, il saldo del contributo straordinario è erogato previa certificazione della spesa sostenuta dall'Ente e dimostrata da idonea documentazione.

#### Art. 13 – Verifiche

a) Il Comune si riserva in ogni momento, la facoltà di controllare il rispetto da parte degli Enti gestori di quanto stabilito nel presente atto.

b) Eventuali inadempienze verranno segnalate dal Comune agli Enti gestori.

c) Gli Enti gestori potranno presentare, entro otto giorni dal ricevimento della comunicazione sopraindicata, proprie osservazioni in merito ai fatti contestati.

d) Il Comune si riserva, in caso di gravi e reiterate inadempienze, di recedere dalla presente convenzione, fatto salvo comunque il risarcimento del danno.

#### Art. 14 – Responsabilità degli Enti Gestori

a) Ogni responsabilità sotto il profilo giuridico, amministrativo, economico, igienico-sanitario ed organizzativo inerenti la gestione del servizio convenzionato è a carico dell'Ente gestore.

b) L'ente si impegna a stipulare un'apposita polizza assicurativa per un'idonea copertura contro i rischi diversi, sia di responsabilità civile che di incendio del fabbricato, a salvaguardia degli utenti durante l'esercizio dell'attività.

#### Art. 15 - Durata

La presente convenzione dura per l'anno scolastico 2024/2025.

#### Art. 16 – Trattamento dati personali.

a) Le Parti riconoscono reciprocamente che per lo svolgimento del servizio il Comune e l'Ente Gestore agiranno quali Titolari autonomi del trattamento, ciascuno per quanto attiene il proprio ambito di competenza.

b) Tutti i dati personali comunicati delle parti sono trattati dalle stesse sulla base del presupposto di liceità enunciato all'articolo 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016 sulla protezione dei dati e la loro libera circolazione.

c) Con la sottoscrizione della presente convenzione, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione della presente convenzione. L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è consultabile sul sito web dell'ente all'indirizzo [www.comunedirovato.it](http://www.comunedirovato.it).

Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia.

Art. 17 – Norme transitorie e finali

a) Tutto quanto non previsto e pertanto non regolamentato dalla presente convenzione, potrà trovare idonea regolamentazione con atti aggiuntivi sottoscritti dalle parti.

Art. 18 - Foro competente

a) Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Brescia.

Per IL COMUNE DI ROVATO  
Il Sindaco

Per L'ENTE GESTORE  
Il Presidente

**SCHEMA DI**  
**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ROVATO**  
**E**  
**LA FONDAZIONE SCUOLA**  
**MATERNA E ASILO NIDO “ROVATO CENTRO”**  
**PER LA GESTIONE**  
**DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO**  
**ANNO SCOLASTICO 2024/2025**

**PREMESSO:**

- che il servizio di Asilo Nido è una unità d'offerta sociale per la prima infanzia di interesse pubblico che ha lo scopo di favorire, integrando l'opera della famiglia, l'equilibrato sviluppo fisico e psichico del bambino e della sua socializzazione;
- che sul territorio comunale i servizi esistenti e rivolti ai bambini al di sotto dei tre anni sono insufficienti e, quindi, non sono in grado di soddisfare le reali richieste e coprire le effettive necessità;
- che gli asili nido, aggregati a scuole materne, a parità di parametri qualitativi; possono in parte colmare le carenze evidenziate mediante convenzionamento dei servizi;

**VISTA:**

- la L. 8 novembre del 2000, n. 328: “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, che all'art. 8 assegna alle Regioni il compito di definire i requisiti minimi autorizzativi dei servizi e delle strutture;
  - la L.r. 12 marzo 2008, N. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario”;
- Considerato che al fine di razionalizzare l'intervento dell'Amministrazione Comunale sia sotto l'aspetto gestionale del servizio sia sotto l'aspetto economico nella compartecipazione al costo dello stesso, si reputa opportuno redigere una convenzione che regoli i rapporti con l'Ente Gestore erogante;

**RICHIAMATO**

- quanto contenuto nel Regolamento per la realizzazione degli interventi e l'erogazione di servizi e prestazioni in campo sociale, approvato nella seduta consigliere del 23.01.2006 n° 8 e successive modifiche ed integrazioni, in merito ai servizi dell'area famiglia e minori, tra cui il servizio asili nido convenzionati;
- quanto contenuto nel regolamento comunale per l'ammissione ai servizi di asilo nido convenzionati con il Comune, approvato con del. di C.C. n. 16 del 22.04.2024;

**TUTTO CIO' PREMESSO:**

- il Comune di Rovato (individuato come Comune) e rappresentato dal Sindaco pro tempore \_\_\_\_\_

E

- l'Ente Gestore Fondazione Scuola Materna e Asilo Nido “Rovato Centro” (individuato come Ente gestore) e rappresentato dal Presidente \_\_\_\_\_ ;

**STIPULANO LA SEGUETE CONVENZIONE:**

Art. 1 – Disposizioni generali

Le strutture di tipo diurno per la prima infanzia afferenti alla rete regionale dei servizi socio assistenziali devono possedere, in relazione alle tipologie previste, (nidi – micro nidi – centri prima infanzia – nidi

famiglia) i requisiti organizzativi generali - i requisiti strutturali di autorizzazione al funzionamento come stabilito dalla d.g.r. n. VII/20588 dell'11 febbraio 2005.

#### Art. 2 – Oggetto del convenzionamento

L'espletamento del servizio di Asilo Nido da parte dell'Ente Gestore “Fondazione Scuola Materna e Asilo Nido Rovato Centro”, che dovrà possedere i seguenti requisiti:

##### a) organizzativi generali:

- Rapporti con l'utenza: carta dei servizi in cui siano illustrati i servizi offerti, gli orari di apertura, le modalità di accesso, le prestazioni erogate, l'ammontare della retta;
- gestione dell'emergenza: documento che attesti le modalità attuate dalla struttura per le manovre rapide in caso di evacuazione dei locali;
- Manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile e delle pertinenze: piano delle manutenzioni e delle revisioni e registro con descrizione degli interventi e data dell'esecuzione;
- Organizzazione degli spazi: suddivisione in moduli funzionali che consentano l'organizzazione delle diverse attività educative per gruppi di massimo 15 bambini;
- Gestione dei servizi generali: piano gestionale e delle risorse destinate all'assolvimento delle funzioni di pulizia degli ambienti e preparazione/distribuzione dei pasti, secondo gli standard gestionali previsti.

##### b) gestionali:

- Ricettività: la capacità ricettiva del nido è di n.40 posti, che può essere incrementata del 20% massimo (fino ad un massimo di 48 posti) – di cui n.10 il numero massimo di lattanti (3 mesi -1 anno) frequentanti
- Personale: un coordinatore con titolo previsto dalla normativa vigente – 1 operatore socio educativo ogni 8 posti di capacità ricettiva – 1 cuoco (qualora i pasti vengano confezionati direttamente) – 1 addetto ai servizi ogni trenta posti di capacità ricettiva per la pulizia degli ambienti ed eventuale aiuto in cucina;
- Compresenza: Oltre al rispetto degli standard sopra indicati, è obbligatoria la compresenza di 2 operatori durante tutto l'orario di apertura del servizio.

##### c) strutturali: garantire il possesso dei requisiti previsti da normativa vigente.

d) Il servizio è rivolto prioritariamente, ai residenti sul territorio rovatense ed è aperto a tutti i bambini compresi nella fascia di età al di sotto dei tre anni (3 mesi – 36 mesi);

e) Eventuali menomazioni psico-fisiche non possono costituire cause di esclusione dai servizi. Nel pieno rispetto del diritto della persona disabile di usufruire di tutti quei servizi rivolti alla comunità, l'Ente Gestore avrà cura di accogliere minori con problemi inerenti l'area dell'handicap garantendo agli stessi la permanenza nell'ambiente nonché garantire la fruizione del servizio.

In tal caso l'Amministrazione Comunale, previa presentazione di idonea documentazione, relativamente all'assistenza dell'autonomia personale (certificato di individuazione dell'alunno in situazione di handicap ai fini dell'esercizio del diritto all'integrazione scolastica art. 3 1° comma L.104/92 e D.P.R. 24/02/1994), provvederà a incaricare l'assistente ad personam, se richiesto, ed a farsi carico del relativo costo.

#### Art. 3 – Locali per attività

a) L'Ente gestore deve porre a disposizione locali idonei allo scopo con tutti i requisiti igienici e di idoneità rispondenti alle esigenze e necessità del servizio, completi di arredi ed attrezzature che possano permettere lo svolgimento delle attività educative-ricreative-didattiche.

b) Il tutto deve essere conforme agli standard previsti dalle vigenti normative.

c) Per l'esercizio dell'attività l'Ente Gestore deve essere in possesso dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata dal Comune, quale organo competente.

#### Art. 4 – Numero dei posti convenzionati con il Comune di Rovato

a) L'Ente gestore mette a disposizione del Comune la possibilità dell'utilizzo di n. 30 posti di nido, con la possibilità di incrementare fino al 20% massimo ((fino ad un massimo di 36 posti) per i bambini di

età compresa tra i 3 e i 36 mesi. Su richiesta dell'ente gestore e previa deliberazione di Giunta Comunale potrà essere aumentato tale numero di posti convenzionati.

b) L'Ente gestore può disporre liberamente per i restanti 10 posti, anche convenzionandosi con altre realtà, fermo restando l'obbligo di applicare il costo pieno del servizio stabilito annualmente in accordo con il Comune.

c) L'ammissione al servizio è disposta dall'Ufficio Pubblica Assistenza del Comune, sulla base di graduatorie formate ai sensi di quanto disposto dal successivo art. 7. L'ammissione è comunicata all'Ente Gestore.

#### Art. 5 - Rapporto numerico educatore - bambino

a) L'Ente Gestore garantisce la presenza di personale stabile secondo i rapporti fissati dalla vigente normativa.

b) In particolare nel calcolo del rapporto di un educatore ogni otto bambini, devono essere conteggiati tutti i bambini.

c) Detto rapporto deve essere mantenuto e garantito anche in caso di assenza del personale in ruolo.

#### Art. 6 – Attività educativa e personale

a) L'ente ha piena autonomia educativa e libertà di realizzare i propri progetti educativi e didattici. I progetti educativi devono essere tali da non creare distinzioni di appartenenza religiosa, sociale, economica, di credenza politica e ideologica.

b) Il personale educativo deve essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalle disposizioni di legge e ad esso viene riconosciuta l'autonomia educativa nel rispetto dello statuto dell'Ente gestore.

c) Il personale ausiliario deve avere i necessari requisiti sanitari.

d) L'Ente ha l'autonomo potere di instaurare con il personale un rapporto di impiego con trattamento economico consequenziale alla qualifica professionale codificata nel CCNL previsto in tale comparto, avendo come unico impegno quello di mantenere il personale docente e ausiliario necessario allo svolgimento del servizio, nel pieno rispetto dei requisiti di standard gestionali richiesti dalla normativa vigente.

#### Art. 7 – Iscrizioni

a) La domanda di ammissione, redatta su apposito modello con indicazione dell'asilo nido scelto, viene presentata all'ufficio pubblica assistenza del Comune il quale ha il compito di redigere una graduatoria e una lista d'attesa, secondo quanto previsto dall'apposito regolamento comunale, approvato con delibera del C.C. n. 16 del 22.04.2024;

b) Nel suddetto regolamento sono stabiliti i criteri di ammissione al servizio, i criteri per l'attribuzione dei punteggi e delle precedenzae per la formazione delle graduatorie, i termini e le modalità di presentazione delle domande di iscrizione, i criteri per la determinazione delle rette di frequenza.

c) Il Comune di Rovato non interviene nella contribuzione sul costo del servizio per i bambini non residenti. L'ente potrà coprire i costi tramite contribuzioni dei Comuni di residenza diversi da Rovato e l'imposizione di rette alle famiglie tali da remunerare completamente il servizio.

#### Art. 8 – Funzionamento: orario e calendario

a) L'Ente gestore deve garantire un'apertura minima annuale di 47 settimane. Il calendario di apertura è conforme a quello in atto nella scuola materna cui il servizio è aggregato, salvo comunque l'inizio anticipato al 1° settembre e la chiusura posticipata al 31 luglio.

b) Il servizio viene garantito per cinque giorni alla settimana (dal lunedì al venerdì) e per 11 mesi all'anno.

c) Sono esclusi i giorni di sabato, le domeniche e le festività infrasettimanali, il mese di agosto. Le vacanze natalizie e pasquali sono stabilite in conformità al calendario delle scuole materne.

d) L'Ente gestore deve garantire 9 ore continuative giornaliere.

L'orario del servizio è fissato come segue:

- 1) tempo ridotto: dalle ore 7.30 alle ore 13.30
- 2) tempo ridotto dalle ore 8.30 alle ore 14.30
- 3) tempo ridotto: dalle 13.00 alle 18.00
- 4) tempo normale dalle ore 07.30 alle ore 16.00
- 5) tempo normale/ridotto dalle ore 9.00 alle ore 16.00
- 6) tempo prolungato/ridotto dalle ore 09.00 alle ore 18.00
- 7) tempo prolungato: dalle ore 7.30 alle ore 18.00;

e) All'inizio di ogni anno scolastico e per ogni nuovo inserimento, sono necessarie fasi di gradualità così definite:

- per la prima settimana una permanenza complessiva di 10 ore (escluso il pasto) in compagnia di un familiare, secondo quanto stabilito dall'Ente Gestore;
- per la seconda settimana una permanenza complessiva di 20 ore, secondo quanto stabilito dall'Ente Gestore;
- per la terza settimana è previsto l'inserimento ad orario a regime, comprensivo di pasti e momento del sonno.

Tale modalità di inserimento potrà subire delle variazioni in relazione alle reazioni del bambino inserito e alle esigenze della famiglia.

#### Art. 9 – Mensa

- a) L'Ente gestore cura direttamente la mensa, mediante un cuoco, ed assume le tabelle dietetiche qualitative e quantitative in uso presso la Scuola Materna aggregata, pur con gli opportuni adattamenti richiesti dall'età dei bambini.
- b) L'Ente gestore si impegna altresì ad osservare le disposizioni di autocontrollo in tema alimentare dettata dal D.Lgs. 155 del 26/05/97.
- c) L'Ente gestore fornirà un unico tipo di latte fresco pastorizzato intero o parzialmente scremato.

#### Art. 10 – Onere delle famiglie in conto retta e modalità di pagamento

- a) La retta a carico delle famiglie garantisce i servizi generali propri dell'Ente Gestore.
- b) In tali servizi rientrano sia il momento di affidamento per la custodia responsabile del bambino sia i momenti di socializzazione in un logico completamento del processo formativo con ampia libertà di scelta che è proprio della personalità infantile.
- c) E' altresì compreso il servizio mensa che verrà erogato secondo le norme sanitarie e dietetiche vigenti.
- d) L'onere a carico delle famiglie, quale compartecipazione al costo del servizio, sarà stabilito dal Comune e comunicato all'Ente Gestore, sulla base di quanto stabilito dal regolamento comunale in vigore.
- e) Per i non residenti la compartecipazione è indipendente dall'ISEE ed è stabilita nella quota pari al costo totale del servizio;
- f) La retta è versata direttamente dai genitori dell'utente all'Ente Gestore secondo i tempi e le procedure stabilite dall'Ente Gestore stesso.

#### Art. 11 – Costo del servizio ed erogazioni in conto gestione

- a) Il Comune interviene a scopo perequativo e assistenziale contribuendo al pagamento della retta dell'utente residente a Rovato.
- b) Ai fini di cui al comma 1, il Comune interviene erogando all'Ente gestore la differenza tra il costo di gestione per bambino e la retta mensile dovuta dall'utente stabilita dal Comune. A tal fine il Comune utilizza risorse proprie.
- c) Per costo di gestione si intende il costo pieno del servizio al netto della riduzione del 50% di una retta mensile per assenza malattia superiore a 20 gg consecutivi.
- d) Il costo del servizio è definito secondo la tipologia di frequenza del servizio.

- e) Il costo pieno del servizio viene deliberato annualmente dalla Giunta comunale in accordo con l'Ente Gestore. Con decorrenza dal 1° settembre di ogni anno al 31 luglio di quello successivo.
- f) Il Comune potrà procedere, su richiesta motivata dell'ente gestore, per fare fronte a momentanee deficienze di cassa, a erogazioni anticipate, salvo conguaglio da effettuarsi comunque entro il 31 agosto per il periodo da gennaio e luglio dell'anno in corso, ed entro il 31 gennaio per il periodo dal mese di settembre al mese di dicembre dell'anno precedente.

#### Art. 12 – Straordinarietà

- a) Per quanto riguarda le spese di carattere straordinario, l'Ente Gestore sulla base della pianificazione dei propri interventi potrà presentare al Comune richieste di contributi.
- b) Il Comune potrà concedere tali contributi nel rispetto e secondo le procedure stabilite dallo specifico regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare in attuazione della L.241/90 e successive modifiche.
- c) In ogni caso il contributo del Comune è rimesso ad autonoma decisione del Comune, su valutazioni inerenti l'urgenza e la rilevanza della spesa da finanziare, la ricaduta positiva sull'utenza del servizio asilo nido, e la disponibilità del bilancio del Comune.
- d) Come previsto dal regolamento comunale citato al precedente comma 2, il saldo del contributo straordinario è erogato previa certificazione della spesa sostenuta dall'Ente e dimostrata da idonea documentazione.

#### Art. 13 – Verifiche

- a) Il Comune si riserva in ogni momento, la facoltà di controllare il rispetto da parte degli Enti gestori di quanto stabilito nel presente atto.
- b) Eventuali inadempienze verranno segnalate dal Comune agli Enti gestori.
- c) Gli Enti gestori potranno presentare, entro otto giorni dal ricevimento della comunicazione sopraindicata, proprie osservazioni in merito ai fatti contestati.
- d) Il Comune si riserva, in caso di gravi e reiterate inadempienze, di recedere dalla presente convenzione, fatto salvo comunque il risarcimento del danno.

#### Art. 14 – Responsabilità degli Enti Gestori

- a) Ogni responsabilità sotto il profilo giuridico, amministrativo, economico, igienico-sanitario ed organizzativo inerenti la gestione del servizio convenzionato è a carico dell'Ente gestore.
- b) L'ente si impegna a stipulare un'apposita polizza assicurativa per un'idonea copertura contro i rischi diversi, sia di responsabilità civile che di incendio del fabbricato, a salvaguardia degli utenti durante l'esercizio dell'attività.

#### Art. 15 - Durata

- a) La presente convenzione dura per l'anno scolastico 2024/2025.

#### Art. 16 – Trattamento dati personali

- a) Le Parti riconoscono reciprocamente che per lo svolgimento del servizio il Comune e l'Ente Gestore agiranno quali Titolari autonomi del trattamento, ciascuno per quanto attiene il proprio ambito di competenza.
- b) Tutti i dati personali comunicati delle parti sono trattati dalle stesse sulla base del presupposto di liceità enunciato all'articolo 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016 sulla protezione dei dati e la loro libera circolazione.
- c) Con la sottoscrizione della presente convenzione, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione della presente convenzione. L'informativa

completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è consultabile sul sito web dell'ente all'indirizzo [www.comunedirovato.it](http://www.comunedirovato.it).

Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia.

Art. 17 – Norme transitorie e finali

a) Tutto quanto non previsto e pertanto non regolamentato dalla presente convenzione, potrà trovare idonea regolamentazione con atti aggiuntivi sottoscritti dalle parti.

Art. 18 - Foro competente

a) Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Brescia.

Per IL COMUNE DI ROVATO  
Il Sindaco

Per L'ENTE GESTORE  
Il Presidente